

# COMMENTO ALLE LINEE GUIDA ANAC

## NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO E CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alla presentazione, se richiesto dal bando, di valutazioni di conformità ai fini dell'assegnazione del bando stesso, il RUP dovrà procedere all'accertamento sia della validità delle valutazioni di conformità rilasciate dall'Organismo di certificazione o ispezione o dal Laboratorio di prova o di taratura, sia della validità del loro accreditamento.

In mancanza della valutazione di conformità richiesta, l'operatore economico potrà fornire mezzi di prova alternativi e il RUP, in tal caso, dovrà valutare la validità dei motivi del ricorso ai mezzi alternativi, indagando l'effettiva impossibilità ad ottenere la valutazione di conformità richiesta.

I motivi di impossibilità connessi all'attività degli operatori della certificazione/accreditamento possono essere:

- mancata attivazione dello schema di certificazione da parte di soggetti accreditati;
- mancata attivazione dello schema di accreditamento.

Alla luce di tali disposizioni, ACCREDIA riterrebbe opportuno includere nelle linee guida le seguenti indicazioni per l'accertamento della validità delle valutazioni di conformità sotto accreditamento.

Premesso che tali valutazioni comprendono:

- certificazioni (di sistemi di gestione, di prodotto e delle figure professionali) emessi da Organismi di certificazione;
- rapporti di ispezione, emessi da Organismi di Ispezione;
- rapporti di prova, emessi da Laboratori di Prova;
- certificati di taratura, emessi da Laboratori di Taratura;

e che:

- i certificati o i rapporti riportano obbligatoriamente i riferimenti all'Organismo o al Laboratorio e al suo accreditamento,

per verificare la vigenza e il campo di applicazione dell'accreditamento degli Organismi o Laboratori accreditati da ACCREDIA, il RUP può consultare le banche dati (pubbliche) sul sito di ACCREDIA.

Nelle medesime banche dati dell'Ente, è inoltre possibile verificare l'autenticità dei certificati, emessi sotto accreditamento, relativi ai sistemi di gestione, compresi quelli rilasciati in conformità alla ISO 9001 per il settore IAF 28 – Costruzioni – presenti anche nella Banca dati AVCPass.

Per una verifica puntuale della validità della documentazione attestante le valutazioni di conformità delle informazioni presenti nelle banche dati, tuttavia, occorre tenere conto che l'aggiornamento delle banche dati elencate, di cui sono responsabili gli Organismi di valutazione della conformità, risponde a tempi tecnici. Pertanto una verifica puntuale delle informazioni presenti nelle banche dati e di ogni altro tipo di informazione relativa alle verifiche di conformità, dovrebbe essere svolta in ogni altro caso presso l'Organismo di valutazione che ha emesso tali valutazioni.

Inoltre, informazioni sullo stato dell'accreditamento degli Organismi o Laboratori accreditati in altri Paesi dell'Unione Europea e/o associati alla rete europea degli Enti di accreditamento (EA – European cooperation for accreditation) potranno essere verificate consultando il sistema e-Certis.

In mancanza della valutazione di conformità richiesta possono essere forniti (ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 50/2006) mezzi di prova alternativi, come sopra anticipato.

Per quanto riguarda l'esame dei mezzi alternativi, la discrezionalità dell'esame potrebbe essere ristretta considerando che, per le modalità di emissione delle norme di riferimento e per la qualità degli Organismi che effettuano le verifiche, possono essere valutate, a nostro giudizio, come equivalenti le certificazioni rilasciate:

- sotto accreditamento di Enti che, come ACCREDIA, sono firmatari di Accordi MLA IAF/EA, quando questi accreditano non a fronte di standard rilasciati da Enti di Normazione internazionali ed europei riconosciuti ufficialmente (ISO, IEC, ETSI, CEN, CENELEC, etc.), ma a fronte di “altri standard”: ad esempio specifiche tecniche o schemi nazionali o locali (es: in Italia norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi - i PdR di UNI o i CWA del CEN);
- sotto riconoscimento di Enti che siano stati autorizzati dalla Comunità Europea o per legge da uno Stato Membro (esempio EMAS);
- sotto riconoscimento di Enti che abbiano stipulato Accordi di Mutuo Riconoscimento/Reciprocità con EA/IAF/ILAC (esempio IEC);

- sotto riconoscimento di Enti che siano stati riconosciuti dall'ISO, IEC, o dai sui Membri, cioè Enti di Normazione nazionali, europei o internazionali (esempio ANFIA per le norme in settore automotive ISO/TS 16949).

Qualora vengano ammessi altri mezzi di prova alternativi, il RUP dovrà esaminare i requisiti di tali mezzi, considerando che dovrebbero supplire a quelli fondamentali forniti da una valutazione di conformità emessa da Organismo accreditato, e pertanto valutarne i profili di professionalità, terzietà e indipendenza.

### **LINEA GUIDA: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

Le Linee Guida in oggetto integrano le prescrizioni dell'art. 95 indicando, tra i criteri da prendere in esame per procedere alla valutazione delle OEPV, le certificazioni in vari ambiti di applicazione: sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici.

ACCREDIA ritiene opportuno che le Linee Guida menzionino al posto del termine “certificazioni” la più estesa espressione “valutazioni della conformità”, che comprende:

- certificazioni (di sistemi di gestione, prodotto, personale);
- rapporti di prova (emessi da laboratori di prova);
- rapporti di ispezione (emessi da Organismi di ispezione);
- certificati di taratura (emessi da laboratori di taratura);
- rapporti di prove valutative interlaboratorio (emessi dagli Organizzatori di schemi di prove valutative interlaboratorio).

Infatti, ogni valutazione sopra richiamata potrebbe essere idonea ad attestare la qualità della fornitura, in base alla sua natura.

Si ricorda tuttavia che le valutazioni di conformità possono essere emesse da Organismi che si sottopongono all'accreditamento (nel rispetto del Reg. (CE) n. 765 del 2008), il cui operato è periodicamente valutato ai sensi della norma di riferimento da Enti riconosciuti internazionalmente, e Organismi che, invece, non subiscono alcun tipo di verifica sul loro operato, se non previsto diversamente dalla legge.

Si ritiene che le linee guida ANAC dovrebbero dare indicazioni per lo svolgimento delle valutazioni delle OEPV relativamente a quanto sopra, ricordando che una comparazione oggettiva tra offerte deve tenere presente che le principali caratteristiche delle valutazioni di conformità garantite dall'accreditamento sono professionalità, terzietà e indipendenza, elementi che dovrebbero quindi caratterizzare eventuali attestazioni diverse dalle valutazioni di conformità accreditate.

Per limitare la soggettività delle valutazioni da parte delle stazioni appaltanti le linee guida potrebbero specificare a quali norme tecniche devono riferirsi le valutazioni di conformità per essere maggiormente idonee a fornire evidenza delle caratteristiche dell'oggetto del bando, per aree tematiche (ambiente, sicurezza, gestione dell'energia).

ACCREDIA è disponibile a fornire il proprio supporto alle individuazione delle specificità delle norme tecniche in riferimento alle quali è possibile ottenere valutazioni di conformità.

Si ricorda che, qualora la valutazione di conformità sia richiesta esplicitamente dalla stazione appaltante o sia di per sé oggetto di bando, in tali casi deve essere obbligatoriamente fornita da Organismo di valutazione della conformità accreditato (art. 82 D. Lgs. 50/2016).

### **LINEA GUIDA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**

Allo scopo di rendere formalmente corretta la citazione della norma di riferimento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Ispezione e il contesto normativo europeo sull'accREDITAMENTO, si suggerisce di modificare, ovunque presenti, i riferimenti all'accREDITAMENTO con i seguenti:

“Organismo di tipo ... accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008”.

Con riferimento all'indicazione di dotare l'Ufficio Tecnico della stazione appaltante di un “sistema interno di controllo della qualità” si ritiene che la genericità della definizione potrebbe determinare una molteplicità di applicazioni con livelli molto diversi di garanzia circa un'idonea gestione della verifica della progettazione, indebolendo una fase della gestione degli appalti pubblici che il Governo e il Parlamento hanno individuato come particolarmente critica.

Si ritiene che la qualificazione delle stazioni appaltanti, che comprenda anche il controllo di come queste applichino i sistemi di garanzia della qualità, contribuirebbe a rendere il complessivo sistema di gestione delle opere pubbliche più efficace ed efficiente.

Un riferimento alla certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF 36, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, potrebbe individuare e garantire i requisiti necessari agli uffici tecnici per affrontare il compito di verifica della progettazione.

Si pone inoltre in evidenza la necessità che il Decreto previsto all'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 comprenda, oltre al contenuto dei livelli di progettazione, anche l'indicazione di tutti gli elementi necessari per procedere ad una corretta ed efficace verifica. Le disposizioni relative alla verifica e validazione dei progetti, di cui alla parte II, titolo II, capo II dell'ex DPR 207/2010 (artt. da 44 a 59) rappresentavano un punto di riferimento sostanzialmente affidabile ai fini di una corretta esecuzione dell'attività.

In particolare si sottolinea il contenuto degli articoli 52, 53 e 54 che disponevano in maniera accurata i criteri e le modalità della verifica, demandando al RUP, in relazione alla complessità dell'opera, la possibilità di integrarne o semplificarne i contenuti.

Essendo inoltre venuti meno l'art. 56 (Responsabilità) e l'art. 57 (Garanzie) del DPR 207/2010, non sono date più indicazioni circa il rischio associato ad un mancato adempimento del verificatore, seppur sia da correlarsi, rimanendovi sottostante, al rischio associato al redattore del progetto.

Mentre la copertura dell'errore progettuale eventualmente commesso dal progettista è esplicitamente richiamata dalla nuova legislazione come obbligatoria (cfr. art. 24 comma 4), lo stesso non viene fatto per i Soggetti, ivi compresi gli Organismi di ispezione, abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione.

In alcuni punti della linea guida ci sono riferimenti a documenti quali "il documento preliminare alla progettazione" e il "progetto preliminare" che non sono più previsti nel D. Lgs. 50/2016 e che saranno superati secondo quanto disposto dall'art. 217 comma 1 lettera u) primo periodo.

In più punti, al fine di definire la tipologia delle opere da progettare si fa riferimento alle "classi e categorie", definizione risalente alla legge n. 143 del 1949 e non più in vigore. Per chiarezza e correttezza sarebbe opportuno far riferimento alle definizioni previste dalla Tavola Z-1 allegata al DM n. 143/2013 "Categoria, Destinazione funzionale, ID. Opere" (o per semplicità "ID. Opere").